

**CONTRIBUTO
UNIFICATO**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dai magistrati:

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Dott. Corrado Maffei | Presidente |
| Dott. Roberto Cimorelli Belfiore | Consigliere |
| Dott.ssa Raffaella Tronci | Consigliere relatore |

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di secondo grado iscritta al n.6394 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2011 , trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 17.6.2015 e vertente

TRA

~~C.F. 02777091007~~
~~_____~~ , in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Falconi e Marco Marianello , ed elettivamente domiciliato in Roma via M. Montefusco 4 presso lo studio del secondo , per procura in calce all'atto di appello

APPELLANTE

E

~~C.F. 01202000567~~
~~_____~~ in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentata e difesa dall'avv. ~~_____~~ domiciliato in Roma piazza delle Primule 8 presso l'avv. ~~_____~~ come da procura in atti

APPELLATA

OGGETTO: appello contro la sentenza n. 561/11 depositata in data 18/5/2011 del Tribunale di Viterbo in tema di contratti bancari .

CONCLUSIONI

All'udienza del 17.6.15 le parti hanno concluso come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza 561/11 il Tribunale di Viterbo ha parzialmente accolto la domanda proposta dalla **Lecif Banca** nei confronti della **Cesivit spa**, tesa alla ripetizione di somme illegittimamente addebitate da **Cesivit spa**, sul conto corrente intrattenuto dalla attrice presso la filiale di Bracciano, aperto il 3.4.1990 e chiuso il 4.5.2000, a titolo di interessi passivi non assistiti da idonea pattuizione, capitalizzazione trimestrale e CMS. Il Tribunale ha ritenuto prescritta l'azione di ripetizione con riferimento agli addebiti di cui alle annotazioni in conto precedenti al 30.6.1995, in applicazione del disposto dell'art.2 co. 61 della Legge 10 del 2011, ossia individuando il *dies a quo* nella data di annotazione in conto per ciascuna operazione di addebito. Ha quindi condannato la Banca al pagamento della minor somma di euro 14.067,41 oltre interessi legali dalla domanda.

Ha proposto appello la **Lecif Banca** affidato a due motivi con i quali ha denunciato la erronea statuizione di prescrizione di parte della pretesa, avendo il primo giudice errato nella individuazione del *dies a quo* ed, altresì, il mancato riconoscimento di interessi a far data dalla messa in mora (lettera del 24.11.2000) e in misura pari al tasso di interesse moratorio, stante la malafede dell'*accipiens*; ha chiesto pertanto il riconoscimento dell'intero importo calcolato dal CTU (euro 54.325,65) oltre interessi dalla messa in mora, legali e/o moratori sino al soddisfo. La Banca ha chiesto la conferma della pronuncia gravata.

2. L'appello è ammissibile risultando specifiche le censure mosse alla pronuncia gravata; esso è, altresì, fondato.

La statuizione del primo giudice in punto di decorrenza del *dies a quo* della prescrizione decennale dell'azione di ripetizione di indebito è errata.

In primo luogo la Corte Costituzionale con sentenza 78/2012 ha dichiarato incostituzionale l'art. 2 co. 61 l.2011/n.10 , del quale il primo giudice aveva fatto applicazione individuando il *dies a quo* nella data della annotazione in conto .

Inoltre in tema di prescrizione la Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia 24418 /2010 ha statuito che il termine di prescrizione decennale del diritto alla ripetizione dei pagamenti, effettuati dal titolare del conto corrente mediante rimesse sul conto , decorre dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto , qualora i versamenti eseguiti dal correntista abbiano avuto solo carattere ripristinatorio della provvista , mentre esso decorre dalla data dell'annotazione in conto laddove i versamenti abbiano avuto carattere solutorio , ossia trattandosi di rimesse su conto non affidato o su conto la cui esposizione superi l'affidamento concesso e sempre che , in quest'ultimo caso, le rimesse non siano superiori all'importo dello scoperto esorbitante il fido , spettando in ogni caso alla Banca che eccepisce la prescrizione di allegare e individuare i versamenti aventi tale natura .

Nella specie difetta ,innanzitutto , la specifica allegazione nei termini di cui sopra da parte della Banca , la quale si è tardivamente costituita nel presente giudizio con comparsa di costituzione contenente integrale riproposizione dell'atto di costituzione in primo grado e non ha poi depositato scritti difensivi conclusionali . Indi v'è l'assorbente rilievo della presenza di idoneo atto interruttivo del termine di prescrizione (nota 24.11.2000 ricevuta il 30.11.2000 vedi doc.7 fascicolo primo grado Banca) in forza della quale , come correttamente ritenuto dall' appellante , avendo il CTU rielaborato il conto con relativo ricalcolo a far data dal 1.1.1991 al 4.5.2000, non può avere rilievo la data di annotazione in conto, poiché il termine decennale risulta utilmente interrotto per tutte le annotazioni nello spazio temporale preso in esame dal CTU . Alla messa in mora ha fatto poi seguito nell'aprile 2005 la introduzione della lite sicché non è maturata alcuna prescrizione .

Dall'importo complessivo riconosciuto dal CTU pari a euro 54.325,65 va tuttavia scorporata la somma di euro 6.179,86 , già espunta dal primo giudice per difetto di domanda , trattandosi di conteggio di interessi attivi dovuti .Tale statuizione del primo

giudice è coperta da giudicato non avendo l'appellante specificamente aggredito la sentenza sul punto.

Pertanto compete alla [redacted] la somma complessiva di euro 48.145,19 e quindi rispetto a quanto già riconosciuto dal Tribunale, l'importo ulteriore di euro 34.077,78.

Il secondo motivo di gravame è invece infondato.

Non può infatti ritenersi provata la malafede della Banca con riferimento alle somme indebitamente percepite sicché gli interessi legali spettano *dal giorno della domanda ex art.2033 c.c.* (cfr. Cass. 1995/10884 e Cass. 1998/2857 nel senso che la domanda cui si riferisce la norma in commento è solo la domanda giudiziale in senso tecnico).

Pertanto l'appello va solo parzialmente accolto e in riforma parziale della pronuncia appellata va condannata la [redacted] al pagamento in favore della [redacted] dell'ulteriore importo di euro 34.077,78 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.


La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [redacted] avverso la sentenza 561/11 del Tribunale di Viterbo e nei confronti di [redacted] :

- in accoglimento dell'appello ed in riforma parziale della pronuncia appellata condanna la [redacted] al pagamento in favore della [redacted] dell'ulteriore importo di euro 34.077,78 oltre interessi legali dalla domanda al saldo ;

-condanna l'appellata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 5.500,00 per compensi oltre iva e cap e spese generali come da tariffa .

Roma, 9.12.15

IL CONSIGLIERE ESTENSORE



IL PRESIDENTE



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi, 14 DIC 2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rosario Risoluti